

Prot.11595 /p/cv

Roma, 13 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 893

Oggetto: Trasmissione Accordi 8 ottobre 2025

Si trasmettono gli accordi siglati dalle parti sociali ivi indicate lo scorso 8 ottobre 2025.

Si fa espressa riserva di fornire ulteriori indicazioni nel proseguo.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
F. to Francesco Sannino

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato: 1

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

VERBALE DI ACCORDO

TRA

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Premesso che:

- 1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI
NAZIONALI FIRMATARIE:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

FONDO PREPENSIONAMENTO

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente

con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali citati in premessa, come da Verbale di Accordo del 21 Settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il presente accordo, dal 1 Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.

3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dai Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente.
4. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027:

a) **SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.**

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "**SOSTEGNO STUDIO**", sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta della prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola/università, estratto esami sostenuti, ecc.).

- b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art.39 Ccnl Ance, art. 76 bis Ccnl Cooperative e art.30 Ccnl Artigiani, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi, in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall'Inps, per la durata della predetta aspettativa.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti danno mandato alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)


7. A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasce al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15%, come da tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo.
8. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del Fondo.
9. Fatto salvo quanto concordato al punto che precede, restano fermi i precedenti accordi in materia.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.


PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI


12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 9 del CCNL Ance/Cooperative e dagli Allegati A-2025 e B-2025 del CCNL Artigianato, le Casse Edili/Edilcasce territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le risorse disponibili, come individuate nei predetti Allegati, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dal 2025/2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile.



13. Le suddette premialità per le imprese saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti nei citati Allegati, mentre la determinazione dell'importo e delle relative modalità di riconoscimento è determinata, nel rispetto di quanto previsto dai medesimi Allegati e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile/Edilcassa territoriale e/o, per il CCNL Artigianato, dalla contrattazione di 2° livello. Resta ferma, oltre alle predette premialità, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del CCNL Ance/Cooperative e dei punti 4) o 6) del CCNL Artigianato previsti nei citati Allegati.
14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nei citati Allegati, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE


ANAEPA
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI


FIAE CASARTIGIANI


CLAAI EDILIZIA



LEGACOOOP

PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE


LAVORO E SERVIZI



AGCI PRODUZIONE E LAVORO



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE 8/10/2025

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
--	--	---

VALLE D'AOSTA

Aosta

VALLE D'AOSTA

3,52%

2,99%

PIEMONTE

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

PIEMONTE

3,29%

2,80%

LIGURIA

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

LIGURIA

3,23%

2,75%

LOMBARDIA

Bergamo

Brescia

Como e Lecco

Cremona

Mantova

Milano

Pavia

Sondrio

Varese

Edilcassa Bergamo

LOMBARDIA

3,33%

2,83%

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano

Trento

TRENTINO ALTO ADIGE

3,60%

3,06%

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Pordenone

Trieste



ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE 8/10/2025

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
Udine		
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,72%	3,16%
<u>VENETO</u>		
Belluno		
CEIV PD+TV		
Rovigo		
Venezia		
Verona		
Vicenza		
VENETO	3,58%	3,04%
<u>EMILIA ROMAGNA</u>		
Bologna		
Calec		
Cedaiier		
FCR		
Ferrara/Celcof/Cedaf		
Modena		
Parma		
Piacenza		
Edili Reggio Emilia		
EMILIA ROMAGNA	3,09%	2,63%
<u>TOSCANA</u>		
Arezzo		
Cert		
Falea		
Firenze		
Grosseto		
Livorno		
Lucca		
Massa Carrara		
Pisa		
Pistoia		
Prato		
Siena		
TOSCANA	3,24%	2,75%
<u>MARCHE</u>		
Ancona		
Ascoli Piceno		
Macerata		
Pesaro		
CEDAM		
MARCHE	2,97%	2,52%

ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE 8/10/2025

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
--	--	---

UMBRIA

Perugia

Terni

UMBRIA

3,55%

3,02%

LAZIO

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Edilcassa Lazio

LAZIO

2,86%

2,43%

ABRUZZO

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

ABRUZZO

3,09%

2,63%

MOLISE

Campobasso

Edilcassa Molise

MOLISE

2,74%

2,33%

CAMPANIA

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

CAMPANIA

2,16%

1,84%

PUGLIA

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Edilcassa Puglia

PUGLIA

2,63%

2,24%




BASILICATA

Matera



ALLEGATO ACCORDO NAZIONALE 8/10/2025

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
Potenza		
Edilcassa Basilicata		
BASILICATA	2,48%	2,11%
<u>CALABRIA</u>		
Catanzaro		
Cosenza		
Reggio Calabria		
Edilcassa Calabria		
CALABRIA	1,95%	1,66%
<u>SICILIA</u>		
Agrigento		
Caltanissetta		
Catania		
Enna		
Messina		
Palermo		
Ragusa		
Siracusa		
Trapani		
Edilcassa Sicilia		
SICILIA	2,19%	1,86%
<u>SARDEGNA</u>		
Cagliari		
Nuoro		
Oristano		
Sassari		
SARDEGNA	2,57%	2,18%



Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

In attuazione di quanto previsto in materia di Denuncia Unica Edile (DUE) dall'Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e dall'Allegato F del CCNL Artigiani, al termine del lavoro della Commissione paritetica ivi prevista, che si è avvalsa del supporto della CNCE, le Parti nazionali sottoscritte approvano il documento tecnico allegato, che costituisce un modello uniforme al quale, una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla stessa DUE e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al modello di DUE le Parti concordano che resta fermo l'obbligo della denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà per l'impresa di indicare un cd. "cantiere generico" in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro / mese;
- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

Tale definizione di "cantiere generico" non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016.

Le Parti concordano sulla costituzione di un'anagrafica impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE.

Tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I citati Fondi dovranno, a loro volta, inserire in detta anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente agli stessi.

Le Associazioni Cooperative si riservano di dare le medesime indicazioni di cui sopra al proprio Fondo Cooperativo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE 	ANAEPA CONFARTIGIANATO 	CNA COSTRUZIONI 	FIAE CASARTIGIANI 	CLAAI EDILIZIA 
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI 	CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI 	AGCI PRODUZIONE E LAVORO 		
FENEAL UIL 	FILCA CISL 	FILLEA CGIL 		



DOCUMENTO TECNICO CNCE



**Commissione Contrattuale
D.U.E. e Trasferta**

Premessa

Negli accordi contenuti negli ultimi rinnovi contrattuali del 2025, le parti sociali nazionali hanno concordato che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, *al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse*, i seguenti elementi **obbligatori e bloccanti**:

- **Ore ordinarie**: ore lavorabili nel mese, decurtate da ore di assenza correttamente imputate e verificate;
- **Permessi non retribuiti**: limite 40 ore annue;
- **Permessi retribuiti**: limite di 88 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi;
- **Ferie**: limite di 160 ore annue, fermo restando quanto previsto dai rispettivi articolati contrattuali, con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse;
- **E.V.R.**: flag “dovuto/non dovuto”;
- **CCNL applicato**;
- **CCIT applicato**;
- **Ore malattia**: obbligo di verifica codice certificato;
- **Trasferta**: secondo la nuova formulazione prevista dagli ultimi rinnovi contrattuali.

Inserire la previsione dell'anagrafica impiegata ai fini Sanedil e Prevedi.

I sistemi dovranno tener conto dell'eventuale orario multiperiodale, ai sensi degli artt. 5 e 6 dei vigenti CCNL.

Per ogni denuncia mensile è possibile una sola riapertura per la modifica dei dati, effettuata a semplice richiesta dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa competente. Un'eventuale ulteriore riapertura della stessa denuncia mensile può essere effettuata solo previa autorizzazione della Cassa, alla quale l'impresa dovrà presentare una richiesta motivata.

Le indicazioni fornite nel tempo

A seguito della introduzione del MUT (2004) che ha rappresentato il primo modello di Denuncia Unico Telematico a disposizione per le Casse, negli anni le parti sociali, anche attraverso la CNCE, hanno reso diverse indicazioni circa la gestione dei campi per la compilazione delle denunce mensili da parte delle imprese. Sulla base di tali indicazioni, le singole Casse hanno aggiornato nel tempo, non sempre in maniera omogenea, per il tramite delle proprie software house, i singoli sistemi di gestione.

Il presente documento¹, tenendo in considerazione l'approccio metodologico espresso dalle parti sociali nei singoli testi contrattuali sopra citati e ripercorrendo le indicazioni rese negli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina delle ORE, riporta principalmente quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Delibera Comitato bilateralità n. 2/2015
- Com. CNCE n. 792
- Com. CNCE n. 797
- Com. CNCE n. 816²
- Com. CNCE n. 861
- Circ. CNCE 12/2025

In particolare

Le regole fissate nel 2015³:


- **La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate** comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
- **Permessi non retribuiti** max di 40 ore (conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore). ✓⁴
- **Permessi retribuiti** max 88 ore annue (non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento: richiesta chiarimenti). ✓⁴

¹ Richiesto alla CNCE dalla Commissione DUE e Trasferta riunitasi il 13 maggio 2025

² Comunicazione con la quale viene rielaborata la tabella CNCE "Rilevanza Ore" del 2004

³ Cfr. Delibera del Comitato della bilateralità n. 2/2015 contenente le Regole Durc per le Casse (punto 2)

⁴ In coerenza con quanto da ultimo stabilito dalle parti sociali nei rinnovi contrattuali del 2025

- **Ferie** max 160 ore (comutate per anno solare di maturazione) – periodo godimento ferie: per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti. In caso di superamento: richiesta chiarimenti in ordine al godimento di ferie residue di anni ⁴
- Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, **la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese⁵.**

In caso di mancato assolvimento, l'impresa è considerata irregolare.

Successivamente, anche in considerazione dell'avvio dell'istituto della congruità, a valle degli accordi siglati dalle parti sociali nazionali nel 2020 e del DM n. 143/2021, si è ritenuto opportuno ricordare alle Casse l'importanza di procedere assicurando il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali, per garantire un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale, raccomandando altresì il massimo raccordo con le rispettive società informatiche vista l'introduzione del sistema unico CNCE Edilconnect, *per garantire la condivisione delle informazioni di tutte le Casse e la richiesta e il rilascio della certificazione di congruità*.⁶

Allo stesso modo si è sentita l'esigenza di aggiornare le indicazioni alle Casse sulla rilevanza delle Ore ai fini dell'accantonamento, della contribuzione e dell'APE (le ultime risalivano al 2004).

⁵ Cfr. anche lettera inviata dalla CNCE il 19 luglio 2019 a tutte le Casse Edili/Edilcasse

⁶ Cfr. anche COM. CNCE nn. 792 e 797 (Scheda Tiplogia Ore)

Le indicazioni fornite dalla CNCE nel 2021, 2023 e 2025⁷

CONTROLLI ⁸	NORMA/CCNL	ACCANT.	CONTRIB.	APE PRESTAZ.	APE SOLO DIR.
1. Ore Ordinarie lavorate					
verifica su ore lavorabili nel mese decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate	CCNL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Note</i>					
2. Festività					
controllo bloccante con franchigia del patrono	CCNL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Note</i>					
3. Ferie					
controllo bloccante limite 160h annue con ferie collettive non maturate	CCNL				
<i>Note</i>					
4. Ferie residue					
controllo bloccante capienza	CCNL				
<i>Note</i>					

⁷ Si precisa che l'elenco che segue con le rispettive voci è il combinato disposto di quanto contenuto nella tabella "Scheda Tipologia Ore" della Com. CNCE n. 797 e di quanto contenuto nella tabella "Rilevanza Ore" di cui alle COM. CNCE nn. 816, 861 e alla Circolare CNCE n. 12/2025.

⁸ Si tratta dei campi che laddove compilati in denuncia necessitano delle opportune verifiche da parte delle Casse. Per tutti i controlli bloccanti della presente tabella rimane ferma la facoltà della Cassa di intervenire nello sblocco in caso di errori. (note contenute nella Com. CNCE n. 797)

5. Ferie Residue 18 Mesi

controllo bloccante capienza e
controllo di avviso fruibilità entro
giugno anno corrente NORMA/CCNL

Contratto industria

6. Ferie Residue 24 Mesi

controllo bloccante capienza e
controllo di avviso fruibilità entro
giugno anno corrente NORMA/CCNL

Note

7. Ferie Collettive Non Maturate

controllo bloccante assunzione
nell'anno e capienza insieme alle
ferie maturate non superiori a 160h NORMA/CCNL

Note

8. Permessi retribuiti (88 ore annue)

controllo bloccante limite 88h annui CCNL

Note

9. Permessi Retribuiti Residui

controllo bloccante capienza e
controllo bloccante fruibilità entro
giugno anno corrente CCNL

Note

10. Permessi non retribuiti (40 ore annue)

controllo bloccante limite 40h annue CCNL

Note

11. Infortunio

richiedere la documentazione relativa all'infortunio in base a normativa vigente

CCNL



Note

12. Malattia

richiedere la documentazione relativa alla malattia in base a normativa vigente

CCNL



Note

13. Carenza di malattia/infortunio



La Carenza è un di cui della malattia (voce 12) ciò che cambia è la rilevanza. La carenza non rileva ai fini APE

14. Malattia oltre il periodo di comporto

richiedere certificazione

CCNL

Note

15. CIGO (compresi eventi meteo) - CIGS

richiedere domanda CIG

NORMA/CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (richiesta domanda CIG dell'impresa)

16. Congedo maternità/paternità (obbligatorio)

richiedere la documentazione relativa alla richiesta

NORMA



*Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta lavoratore)
Il Sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento (la verifica del periodo di validità compete alla Cassa)*

17. Congedi Parentali (Facoltativo)

richiedere la richiesta del
lavoratore/max previsto norma in
vigore

NORMA



*Il programma deve prevedere "allega file" bloccante
(lettera richiesta lavoratore)*

18. Permessi per malattia figlio

Note

19. Permessi assistenza familiare art. 33 L. n. 104/1992

controllo bloccante

NORMA



Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento

20. Congedo straordinario assistenza familiare L. n. 104/1992 (art. 42 co. 5 D.Lgs. n. 151/2001)

Controllo bloccante

Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione del documento all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento.

21. Congedo e permessi ex L. n. 106/2025

Richiedere documentazione prevista
dalla normativa

Controllo bloccante con menu a tendina sulle diverse casistiche. Il sistema deve prevedere l'obbligo di allegazione della documentazione all'inizio e la sua validità per il periodo di riferimento; inoltre, per i permessi limite massimo di 10 ore annue.

22. Permessi straordinari (lutto e grave infermità) art. 4 co. 1 L. n. 53/2000

Richiedere documentazione idonea

CCNL



Note

23. Congedo straordinario art. 4 co. 2 L. n. 53/2000

richiedere la documentazione fornita
dal lavoratore/max previsto norma in
vigore NORMA

Note

24. Permessi per donazione sangue e midollo

controllo bloccante limiti previsti dalla
normativa NORMA

Note

25. Permessi per seggio elettorale

☒☒☒

Note

26. Permessi studio

richiedere programma formativo CCNL

Note

27. Permessi RLS

☒☒☒

Note

28. Congedo Matrimoniale

controllo bloccante max 104 ore NORMA ☒

Note

29. Permessi sindacali

richiedere la convocazione, limiti
mensili previsti dai CCNL e dalle
norme NORMA/CCNL ☒ ☒

Note

30. Assemblee sindacali

richiedere la convocazione assemblea	NORMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera convocazione assemblea)

31. Scioperi

richiedere la proclamazione sciopero quando aziendale	CCNL
---	------

Note

32. Aspettativa sindacale e Funzioni elettive

controllo bloccante richiedere la richiesta del lavoratore	NORMA
--	-------

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante Lettera richiesta del lavoratore

33. Aspettativa Non Retribuita

controllo bloccante per sblocco inviare lettera richiesta aspettativa	CCNL
---	------

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera richiesta aspettativa)

34. Corsi di formazione obbligatoria

☒ ☒ ☒

Note

35. Corsi formazione facoltativa

richiedere la documentazione idonea	CCNL
-------------------------------------	------

Note

36. Visite Sorveglianza Sanitaria

☒ ☒ ☒

Note

37. Assenze ingiustificate contestate/sanzionate

richiedere lettera contestazione CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante (lettera di contestazione)

38. Provvedimenti disciplinari

richiedere la lettera di contestazione/sanzione CCNL

bloccante

39. Assenza per dimissioni per fatti concludenti

Richiedere comunicazione a Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi della normativa vigente. Se i giorni di assenza si collocano a cavallo di 2 mesi, per il primo mese inserire flag (che vale come autodichiarazione aziendale) CCNL

Il programma deve prevedere "allega file" bloccante, fatto salvo flag per il primo mese (Comunicazione a ITL)

40. Provvedimenti Autorità Giudiziaria

richiedere dispositivo adottato o altra documentazione utile CCNL

Note

41. Ore dichiarate altre Casse

controllo bloccante sulle ore dichiarate presso altre Casse - obbligo indicazione Cassa CCNL ☒ ⁹

Indicare in denuncia con menu a tendina le Casse coinvolte

42. Ore ordinarie non giustificate (ex sanzionate)

☒ ☒ ☒

Note

⁹ Se rilevano ai fini APE (contenuta nella nota Com. CNCE n. 816)



Prot. n. 11596/p/ep

Roma, 14 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 40/2025

Oggetto: Tabella aggiornata contributo minimo APE

Si trasmette in allegato la tabella aggiornata relativa al contributo minimo APE su 160 ore, in vigore a partire dal **1° ottobre 2025**, ricalcolata sulla base dell'accordo dell'**8 ottobre 2025**.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

**Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato
in vigore da 1° ottobre 2025**

CASSA EDILE/EDILCASSA CHE ADERISCONO AL FNAPE	ALIQUOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE	CONTRIBUTO MINIMO 160 H	CONTRIBUTO MINIMO 160 H (arrotondamento)
VALLE D'AOSTA	2,99	47,84	48
PIEMONTE	2,80	44,80	45
LIGURIA	2,75	44,00	44
LOMBARDIA	2,83	45,28	45
TRENTINO ALTO ADIGE	3,06	48,96	49
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,16	50,56	51
VENETO	3,04	48,64	49
EMILIA ROMAGNA	2,63	42,08	42
TOSCANA	2,75	44,00	44
MARCHE	2,52	40,32	40
UMBRIA	3,02	48,32	48
LAZIO	2,43	38,88	39
ABRUZZO	2,63	42,08	42
MOLISE	2,33	37,28	37
CAMPANIA	1,84	29,44	29
PUGLIA	2,24	35,84	36
BASILICATA	2,11	33,76	34
CALABRIA	1,66	26,56	27
SICILIA	1,86	29,76	30
SARDEGNA	2,18	34,88	35

Prot. n. 11620/p/ep

Roma, 4 novembre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 898

Oggetto: Verbale di accordo 15 ottobre 2025 - Chiarimento decorrenza - Accordo 8 ottobre 2025

Si invia, in allegato, il Verbale di accordo sottoscritto dalle Parti Sociali lo scorso 15 ottobre in materia di Trasferta Nazionale e Denuncia Unica in Edilizia. Nel confermare che la CNCE ha già da tempo avviato il percorso necessario alla realizzazione di quanto previsto, sarà cura della scrivente aggiornare il sistema delle Casse sugli sviluppi del caso non appena disponibili.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
F.to Francesco Sannino

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato: 1

Verbale di Accordo

Le Sottoscritte Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali, ad integrazione di quanto definito negli Accordi firmati l'8 ottobre 2025, in merito alla decorrenza della nuova disciplina della Trasferta Nazionale e della Denuncia Unica in Edilizia, nel confermare quanto contenuto nei dettati contrattuali, chiariscono che la decorrenza dei sopramenzionati istituti è subordinata alla effettiva implementazione della necessaria struttura informatica da parte della CNCE.

Sarà cura della stessa, una volta completato il percorso, comunicare alle Casse Edili/Edilcasse territoriali l'effettiva e contestuale decorrenza di entrambi gli istituti.

15.10.2025

ANCE 

CNA Costruzioni 

ANAEPA Confartigianato Edilizia 

FIAE Casartigiani 

CLAAI Edilizia 

LEGACOOP Produzione e Servizi 

CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi 

AGCI, Produzione e Lavoro 

FENEAL – Uil 

FILCA – Cisl 

FILLEA – Cgil 